

Codice PA m-dg Ministero della Giustizia		
AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA		
N.	PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ARTT. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 247 E 2 D.M. 26 MARZO 2001	
UOR	CC	RLUO
Funzione	Macroattività	Attività
Premesso che		Sottotascolo

## CONVENZIONE

- l'art. 54 D.Lgs. 247/2000 prevede che su richiesta dell'imputato il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, ed in particolare prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività da svolgere presso enti pubblici, o enti e organizzazioni di assistenza sociale, volontariato e municipalizzate;
- l'art. 2 D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che la suddetta attività non retribuita è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni ex art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 D.Lgs. 247/2000;
- l'art. 186 comma 9-bis C.d.S. prevede che *"la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 247"*;

considerato che

- la pena del lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i suddetti soggetti;
- non rientrano nella presente convenzione borse-lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;
- il progetto individuale, definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

**si conviene e si stipula tra**

**il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Mantova **Dott. Filippo Nora**,

e

**l'ASSOCIAZIONE ABRAMO onlus** di Mantova in persona del suo Presidente **Don Paolo Gibelli**, con sede in Mantova, via Fernelli 21, C.F. 93020950205, qui di seguito denominato Ente,

quanto segue:

- 1) l'Ente presta il proprio consenso affinché eventuali persone condannate o richiedenti la misura alternativa del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D. LGS. 247/200 e 186 comma 9bis C.d.S., possano prestare la loro attività non retribuita in favore della collettività, presso le sedi dell'Ente;
- 2) il preventivo espletamento di un colloquio fra il referente ed il richiedente costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il consenso che l'Ente si riserverà di esprimere successivamente;

*di Paolo Gibelli*

- 3) l'attività del condannato sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna recante le modalità e la durata del lavoro di pubblica utilità;
- 4) al momento dell'accettazione della prestazione dell'attività non retribuita, l'Ente individua le figure incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei soggetti ammessi e d'impartire le relative istruzioni;
- 5) in particolare, il referente si impegna a:
  - verificare con cadenza periodica l'attività svolta dal soggetto e la sua conformità con le prescrizioni impartite;
  - rilasciare al soggetto una relazione che documenti la durata, la tipologia dell'attività prestata e l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;
- 6) i lavori socialmente utili potranno essere svolti presso le seguenti strutture dell'Ente:
  - Comunità Mamrè, via don G. Bosco 2 - Mottella di San Giorgio (MN),
  - Casa della rosa, via Trento e Trieste 15 - Goito (MN);
- 7) l'Ente assume l'onere di assicurare il soggetto contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per le responsabilità civili, come già previsto per il personale che opera stabilmente all'interno della struttura;
- 8) a mero titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere svolte le attività di:
  - servizio mensa;
  - manutenzione e pulizia dei locali delle strutture;
  - trasporto e magazzinaggio di materiali vari;

Si precisa che l'attività svolta non potrà mai integrare alcuna fattispecie di rapporto di lavoro subordinato né svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

- 9) La presente convenzione a tempo indeterminato, avrà decorrenza dalla sua stipula, salvo revoca.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Mantova ai fini dell'individuazione degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione Generale Affari Penali.


*Mantova*, 21 GIU 2011.  
Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Filippo Nora



Presidente Associazione Abramo Onlus

Don Paolo Gibelli



**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Antonella Blacchi)

21 GIU 2011 *Pr. 137/11/I*

